



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare



PARCO DELLE CINQUE
TERRE
prot. del. 03/07/2015
numero: 0000006061 - P / 1



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 41 DEL 02.07.2015

Approvazione Regolamento sanzioni amministrative, tabella degli importi previsti per le sanzioni amministrative e schema verbale delle violazioni dell' Area Marina Protetta Cinque Terre

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. Mm. e ii., che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24/02/2015 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n.97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.03.1975 n.70;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente GAB-DEC-2012 - 000150 del 01.08.2012 con il quale viene nominato il C.V. (CP) Vittorio Alessandro Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 01 settembre 2012;


VISTA la Deliberazione del Presidente n. 52 del 30.06.2014 avente ad oggetto "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento UE n. 1336/2013 ed alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.100 del 30.12.2014, avente ad oggetto "Approvazione incarico del Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 02.12.2014" all'Ing. Patrizio Scarpellini;



Parco Nazionale delle Cinque Terre
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)
tel. +39 0187 762600 fax +39 0187 760040
info@parconazionale5terre.it www.parconazionale5terre.it



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



VISTA la Deliberazione del Presidente n. 08 del 13.02.2015, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017";

RICHIAMATA la Delibera del Presidente n. 97 del 22/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta";

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19/03/2015 a prot n. 5395/PNM avente ad oggetto "Area Marina Protetta Cinque Terre. Decreto di approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione";

VISTO il D.M. 24/02/2015 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;

VISTO in particolare l'Art. 37 "Sanzioni" del Regolamento che definisce i termini per l'accertamento delle violazioni di cui al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta;

CONSIDERATO in particolare il comma 5 dell'articolo 37 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta che stabilisce l'Ente gestore fissi l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento medesimo;

CONSIDERATO che l'art. 30, secondo comma, della Legge n. 394 del 1991, dispone che "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 1.031,91. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta";

CONSIDERATO che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare;

VISTA la bozza di Regolamento per le sanzioni amministrative dell'AMP e la relativa tabella degli importi previsti per le sanzioni amministrative che allegata all'apresente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

VISTO lo schema di verbale di accertamento di infrazione al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta denominata "Cinque Terre" ai sensi della legge 24.11.81 n. 689 (Allegato n. 2);

VALUTATI congrui gli importi contenuti nella tabella degli importi previsti per le sanzioni amministrative (Allegato n.1) che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che non risultando ad oggi ancora nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente, la presente deliberazione sarà ratificata nella prima seduta utile;





Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



STANTE il parere favorevole di regolarità amministrativa-tecnica;

IL PRESIDENTE DELIBERA

Art 1

Di approvare le premesse del presente atto;

Art 2

Di approvare il Regolamento per le sanzioni amministrative dell'AMP e la bozza relativa tabella degli importi previsti per le sanzioni amministrative che allegata all'apresente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 e n.1 bis);

Art 3

Di approvare la bozza di schema di verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP (Allegato n. 2);

Art 4

Di prendere atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art 5

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo, appena insediato;

Art 6

Di sottoporre l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione di competenza;

Art 7

Di sottoporre lo schema di Verbale (allegato 2) alla Capitaneria di Porto della Spezia per la formulazione di parere di competenza;

Art 8

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la valutazione di legittimità;

Letto approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
Dr. Vittorio Alessandro





Ministero dell' Ambiente e della
Terra del Territorio e del Mare



PARCO
NAZIONALE
DELLE
CINQUE TERRE

Area Marina Protetta delle Cinque Terre

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Deliberazione del Presidente

Oggetto: Approvazione Regolamento sanzioni amministrative, tabella degli importi previsti per le sanzioni amministrative e schema verbale delle violazioni dell'Area Marina Protetta Cinque Terre

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

IL DIRETTORE
Ing. Patrizio Scarpellini



REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELL'AREA MARINA PROTETTA CINQUE TERRE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 24/02/2015 - "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE", PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 62 DEL 16 MARZO 2015

ART. 1

(Fattispecie sanzionate)

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.02.2015 avente oggetto "Approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.62 del 16.03.2015, sono considerate sanzioni amministrative ai sensi dell' art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra il limite minimo 25,82 € ed il limite massimo pari ad 1032,00 € oltre all'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative.
2. Le somme previste sono determinate nel presente Regolamento con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal personale dell'Ente o che per conto dell'Ente ha operato ai fini dell'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, salvo successivi adeguamenti disposti ex lege, ai sensi della legge n. 689 del 1981.
3. Gli importi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono indicati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 1-bis del presente Regolamento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2

(Elemento soggettivo)

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

ART. 3

(Solidarietà)

1. Il proprietario della cosa usata per commettere la violazione è obbligato, in solido con l'autore dell'illecito, al pagamento della somma da questo dovuta.
2. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un Ente o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica o l'Ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ART. 4

(Atti di accertamento)

1. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'accertamento delle relative sanzioni, sono il personale della Capitaneria di Porto competente e gli organi di Polizia dello Stato presenti sul

territorio.

ART. 5

(Contestazione e notificazione)

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente mediante *-Verbale di Accertamento di Violazione-* tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni, e ai soggetti residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione, descritti nel Verbale di accertamento, sono trasmessi all'Ente Gestore con provvedimento degli organi di cui all'Art. 4, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.
4. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 6


(Determinazione della Sanzione amministrativa pecuniaria - Irrogazione della sanzione amministrativa)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione, accertata mediante *-Verbale di Accertamento di Violazione-*, ai sensi della Legge n.689/81 viene determinata con ordinanza motivata di Irrogazione della sanzione applicando le tabelle di cui agli Allegati 1 e 1-bis, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.
3. La sanzione dovrà essere aumentata, mediante ordinanza motivata ai sensi della Legge n.689/81 Art. 8-bis, nei confronti di chi nei cinque anni precedenti sia incorso in altra violazione della stessa indole, definita ai sensi della normativa vigente. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Il dispositivo di cui al presente comma non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
4. La sanzione inoltre può essere aumentata proporzionalmente mediante ordinanza motivata, entro i limiti stabiliti dalla legge n. 394 del 1991, qualora la violazione costituisca fatto grave ovvero sia stato ripetuto durante la medesima condotta accertata.
5. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa, mediante ordinanza motivata, può essere ridotta fino alla metà del minimo, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge n. 394 del 1991.

ART. 7

(Pagamento in misura ridotta)

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre



alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sanzione amministrativa mediante *Ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa*.

ART. 8

(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

1. Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge n. 394 del 1991.
2. Chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge n. 394 del 1991.
3. Chi esplica una violazione ritenuta grave, con apposita ordinanza, soggiace alla sanzione prevista per la violazione aumentata fino a cinque volte, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge n. 394 del 1991.

ART. 9

(Ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione ovvero notificazione della violazione avvenuta mediante *-Verbale di Accertamento di Violazione-*, gli interessati possono far pervenire all'Area Marina Protetta scritti difensivi ed altri documenti, ed inoltre possono chiedere di essere sentiti dal Responsabile dell'Area Marina Protetta.
2. L'Area Marina Protetta, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento della somma prevista nell'Allegato 1 e nell'Allegato 1-bis del presente Regolamento, insieme con le spese, con *- Ordinanza di Irrogazione della sanzione amministrativa -* all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto di accertamento della violazione.
3. In presenza di violazioni gravi o reiterate l'Area Marina Protetta determina con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente così come stabilito all'Art. 7.
4. Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell' *Ordinanza di Irrogazione della sanzione amministrativa*, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.

ART. 10


(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

1. Il Direttore dell'Ente Gestore può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 15,50 €. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente Gestore.

ART. 11

(Ordinanza - ingiunzione)

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento in misura ridotta di sessanta giorni dalla



notificazione della sanzione amministrativa con *Ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa*, l'Area Marina Protetta ingiunge il pagamento della somma irrogata, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente mediante *Ordinanza di Ingiunzione di pagamento*.

4. Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.
5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
6. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

ART. 12

(Esecuzione forzata)

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento di Ordinanza di ingiunzione, l'Area Marina Protetta procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa in materia, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.
2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

ART. 13


(Prescrizione)

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

ART. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 e ss. mm. ii. ed alle altre normative vigenti in materia.



Allegato 1)

Fatto salvo quanto specificatamente autorizzato dall'Area Marina Protetta, le violazioni del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione sono punite con le sanzioni previste dall'art. 30 della Leg

Schema sanzioni pecuniarie proporzionali A

CATEGORIA GRAVITA'	ATTIVITA'	ZONA C		
		SANZIONE MINIMA prevista dall'Ente gestore Art. 30, comma 2 L. 394/91 Art. 37 regolamento esecuzione AMP	SANZIONE MASSIMA prevista dall'Art. 30, comma 2 L. 394/91	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (il doppio del minimo oppure un terzo del massimo) Art. 16 L. 689/81
1	Ricerca scientifica	€ 25,80	1.032,00 €	51,60 €
2	Disciplina attività riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 51,60	1.032,00 €	103,20 €
3	Disciplina navigazione da diporto	€ 77,40	1.032,00 €	154,80 €
1	Disciplina ormeggio	€ 25,80	1.032,00 €	51,60 €
4	Disciplina ancoraggio	€ 103,20	1.032,00 €	206,40 €
4	Disciplina Immersioni subacquee	€ 103,20	1.032,00 €	206,40 €
3	Disciplina visite guidate subacquee	€ 77,40	1.032,00 €	154,80 €
1	Disciplina attività didattiche e divulgazione naturalistica	€ 25,80	1.032,00 €	51,60 €
6	Disciplina attività di trasporto passeggeri e visite guidate	€ 154,80	1.032,00 €	309,60 €
3	Disciplina attività di noleggio e locazione di unità da diporto	€ 77,40	1.032,00 €	154,80 €
6	Disciplina del trasporto di linea	€ 154,80	1.032,00 €	309,60 €
1	Disciplina delle attività di whale -watching	€ 25,80	1.032,00 €	51,60 €
5	Disciplina dell'attività di pesca professionale	€ 129,00	1.032,00 €	258,00 €
1	Disciplina delle attività di pesca ricreativa e sportiva	VEDI TABELLA ALLEGATO 2	VEDI TABELLA ALLEGATO 2	VEDI TABELLA ALLEGATO 2
5	Disciplina dell'attività di pescaturismo	€ 129,00	1.032,00 €	258,00 €
1	Mancata esibizione dell'autorizzazione	€ 25,80	1.032,00 €	51,60 €
5	Mancata esibizione dell'autorizzazione in caso di sospensione (o revoca)	€ 129,00	1.032,00 €	258,00 €
3	Utilizzo improprio della documentazione autorizzativa	€ 77,40	1.032,00 €	154,80 €

ge 394/91 secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue. Per tutto quanto non espressamente disposto in materia di pesca si intendono applicabili le disposizioni delle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

MP Cinque Terre (Art. 37, comma 5 del Regolamento)

NOTE

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata

Allegato 1-bis)

Fatto salvo quanto specificatamente autorizzato dall'Area Marina Protetta, le violazioni del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione sono punite con le sanzioni previste dall'art. 30 della Legge 39/


**Schema sanzioni pecuniarie proporzionali alle violazioni
(Art. 37, commi 1-3)**

CATEGORIA GRAVITA'	COMMA ART. 26 REGOLAMENTO	ATTIVITA'	SANZIONE MINIMA prevista dall'Ente gestore Art. 30, comma 2 L. 394/91 Art. 37 regolamento esecuzione AMP
8	1	pesca subacquea in apnea.	412,80 €
3	2	detenzione o trasporto improprio di attrezzi vietati non autorizzato (es. fucile sub)	154,80 €
1	3	pesca ricreativa con modalità nn consentite	
2	a	traina di profondità con affondatore + "monel" + plombo guardiano	103,20 €
1	b	utilizzo di esche alloctone (verme coreano)	51,60 €
2	c	tecnica del "vertical jigging"	103,20 €
9	4	PRELIEVO SPECIE PROTETTE: Cernia (Epinephelus spp.), Cernia di fondale (Polyprion americanus), Nacchera (Pinna nobilis), Aragosta rossa (Palinurus elephas), Astice (Homarus gammarus), Cicala (Scyllarus arctus), Magnosa (Scyllarides latus), Patella (Patella ferruginea).	464,40 €
7	5	gare di pesca sportiva	361,20 €
8	6	pesca sportiva in ZONA A	
6	7 e 8	impiego di attrezzi non consentiti pesca sportiva	309,60 €
1	12	pesca da ragazzi inferiori a 12 anni non accompagnati	51,60 €
4	18	prelievo superiore alla cumulativo giornaliero consentito (2 kg per persona o 3 kg per barca)	206,40 €
2	20	transito improprio o non autorizzato di unita' con attrezzi da pesca sportiva diversi o quantitativi pescato superiori dai limiti stabiliti	103,20 €

1 secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue. Per tutto quanto non espressamente disposto in materia di pesca si intendono applicabili le disposizioni delle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

**Art. 26 -Disciplina attività di pesca sportiva e ricreativa
(Art. 5 del Regolamento)**

ZONA B			
SANZIONE MASSIMA prevista dall'Art. 30, comma 2 L. 394/91	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (il doppio del minimo oppure un terzo del massimo) Art. 16 L. 689/81		
1.032,00 €	344,00 €		SANZIONE ACCESSORIA
1.032,00 €	309,60 €		NOTE
			sospensione autorizzazione segnalazione A.G.
			Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo
1.032,00 €	206,40 €		sospensione autorizzazione
1.032,00 €	103,20 €		sospensione autorizzazione
1.032,00 €	206,40 €		sospensione autorizzazione
1.032,00 €	206,40 €		sospensione autorizzazione
1.032,00 €	344,00 €		sospensione autorizzazione segnalazione A.G.
1.032,00 €	344,00 €		sospensione autorizzazione
			sospensione autorizzazione segnalazione A.G.
1.032,00 €	344,00 €		sospensione autorizzazione
1.032,00 €	103,20 €		sospensione autorizzazione
1.032,00 €	344,00 €		sospensione autorizzazione
1.032,00 €	206,40 €		sospensione autorizzazione
			sospensione autorizzazione
			Qualora sia associata ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo



PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DENOMINATA "CINQUE TERRE" AI SENSI DELLA LEGGE 24.11.81 N. 689

Verbale di accertamento N°
 L'anno addì del mese di alle ore
 in località

Nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre in: **ZONA A** **ZONA B** **ZONA C**

I sottoscritti verbalizzanti: (indicare la qualifica e l'Ente di appartenenza)

 Hanno accertato, procedendo alla relativa contestazione, che il trasgressore

<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Sig. nato a il/...../..... residente a in Via /piazza n. indenticato mediante n. rilasciata da in data/...../..... quale
	OBBLIGATO IN SOLIDO

Sigla identificativa nome unia Lft motore matricola Anno potenza CV

Ha violato le seguenti disposizioni vigenti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.02.2015 avente oggetto "Approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.62 del 16.03.2015 (N.B. **barrare la casella riferita alla/e violazione/i accertata/e e descrivere sempre la fattispecie della violazione**)

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	
<input type="checkbox"/>	Art. 12 Disciplina della Ricerca scientifica
<input type="checkbox"/>	Art. 13 Disciplina attività riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
<input type="checkbox"/>	Art. 14 Disciplina balneazione
<input type="checkbox"/>	Art. 15 Disciplina navigazione da diporto
<input type="checkbox"/>	Art. 16 Disciplina ormeggio
<input type="checkbox"/>	Art. 17 Disciplina ancoraggio
<input type="checkbox"/>	Art. 18 Disciplina Immersioni subacquee
<input type="checkbox"/>	Art. 19 Disciplina visite guidate subacquee
<input type="checkbox"/>	Art. 20 Disciplina attività didattiche e divulgazione naturalistica
<input type="checkbox"/>	Art. 21 Disciplina attività di trasporto passeggeri e visite guidate
<input type="checkbox"/>	Art. 22 Disciplina attività di noleggio e locazione di unità da diporto
<input type="checkbox"/>	Art. 23 Disciplina del trasporto marittimo di linea
<input type="checkbox"/>	Art. 24 Disciplina delle attività di whale -watching
<input type="checkbox"/>	Art. 25 Disciplina dell'attività di pesca professionale
<input type="checkbox"/>	Art. 26 Disciplina delle attività di pesca ricreativa e sportiva
<input type="checkbox"/>	Art. 27 Disciplina dell'attività di pescaturismo

Allegato 2

<input type="checkbox"/>	Art. 28 Mancata esibizione dell'autorizzazione
<input type="checkbox"/>	Art. 28 Mancata esibizione dell'autorizzazione in caso di sospensione o revoca
<input type="checkbox"/>	Art. 29 Mancata esibizione dell'autorizzazione in caso di sospensione o revoca
<input type="checkbox"/>	Art. 28 Utilizzo improprio della documentazione autorizzativa
<input type="checkbox"/>	Art. 30 comma 1 bis L. 394/91 Navigazione in Zona A NON SEGNALATA

Descrivere il fatto e l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle aggravanti:

In relazione alla predetta/e violazione/e, ai sensi dell'Art. 37 -Sanzioni- del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata Cinque Terre e dell'Art. 30 della Legge 394/91 e smmii sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie da 25,80€ a 1032,9€, ovvero ai sensi Art. 30 comma 1 bis Legge 394/91 sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie da 200,00€ a 1000,0€, così come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. del.....
 Rilevato che il fatto sopra accertato, ai sensi dell'Art. 6 della L. 689/91, SOLIDAMENTE OBBLIGATO risulta essere il

Sig. nato a il/...../..... residente a in Via /piazza n. indenticato mediante n. rilasciata da in data/...../..... quale	OBBLIGATO IN SOLIDO
---	---------------------

In sede di contestazione il trasgressore dichiara:

IL TRASGRESSORE L'OBBLIGATO IN SOLIDO I VERBALIZZANTI

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE CONSEGNATA AL TRASGRESSORE

SCRITTI DIFENSIVI Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
 A norma dell'art. 18 della legge 24.11.81 n. 689, ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione ovvero notificazione del presente verbale di accertamento di violazione, il trasgressore e/o altri soggetti solidamente responsabili possono far pervenire all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre-Area Marina Protetta delle Cinque Terre, in Via Discovolo snc, 19017 Riomaggiore (SP) fraz. Manarola, scritti difensivi e documenti inerenti le violazioni stesse e, se ne ravvisassero la necessità, possono altresì chiedere l'audizione personale al Responsabile dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

Trascorso il detto termine di 30 giorni l'Ente gestore dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, nel caso in cui ritenga fondato l'accertamento della/e violazione/i di cui sopra, ai sensi dell'Art 18 Legge n. 689/81 e smmii determina, con provvedimento motivato di - **Ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa** -, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese.